COMUNE DI SEDINI

Provincia di Sassari

Via La Rampa, 20 – 07035 SEDINI

Tel. 079 58 92 00 – Fax 079 58 92 16

Originale di Delibera del Consiglio Comunale

N°**29** del Reg. del **28/07/2022**	OGGETTO: PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) SUPER SEMPLIFICATO 2023-2025. (ART. 170, COMMA 6, D.LGS. 267/2000)

Addì 28 del mese di Luglio alle ore 18.00 e seguenti dell'anno 2022, nella sala delle riunioni del Comune di Sedini, convocata con appositi avvisi in sessione Straordinaria, il Consiglio Comunale si è riunito con la presenza dei Signori:

Consiglieri	Presente
Carta Salvatore	Si
Finà Sebastiano (1957)	No
Finà Sebastiano (1959)	Si
Deaddis Antonella	Si
Deliperi Giovanni Antonio	Si
Fresi Angela	Si
Nieddu Salvatore Giuseppe	Si
Sanna Domenico	Si
Farina Maria Caterina	No
Abozzi Giovanni Marco	No

Totale presenti n° 7	Totale assenti n° 3

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale;

- presiede il Signor Carta Salvatore nella sua qualità di Sindaco;
- partecipa il Segretario Comunale D.ssa Maria Stella Serra;

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull' argomento in oggetto regolarmente iscritto all' ordine del giorno, premettendo che, che sulla proposta della presente deliberazione ha espresso parere favorevole:

- il responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi", è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);
- la suddetta riforma, entrata in vigore il 1° gennaio 2015 dopo tre anni di sperimentazione, è considerata un tassello fondamentale alla generale operazione di armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo, nata dall'esigenza di garantire il monitoraggio ed il controllo degli andamenti della finanza pubblica e consentire la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo;
- il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, a completamento del quadro normativo di riferimento, ha modificato ed integrato il D.Lgs. n. 118/2011 recependo gli esiti della sperimentazione ed il D.Lgs. n. 267/2000, al fine di rendere coerente l'ordinamento contabile degli enti locali alle nuove regole della contabilità armonizzata;

RILEVATO che il TUEL:

- all'art. 151, comma 1, prevede che: "*Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze*";
- all'art. 170, comma 1, prevede che: "*Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione*";
- all'art. 170, comma 5, prevede che: "*Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione*";
- all'art. 174, comma 1, prevede che: "*Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità*";

VISTO, in particolare, il comma 6 del predetto articolo 170 del D.Lgs. 267/2000 che, con riferimento agli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti prevede una versione semplificata del Documento Unico di programmazione così come meglio precisato nel punto 8.4 dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;

VISTO, in particolare, il punto 8.4.1 che prevede una versione super semplificata del DUP;

VISTA la FAQ n. 10 pubblicata da Arconet in data 22 ottobre 2015, con la quale è stato precisato che: "*Con riferimento al procedimento di approvazione del DUP e della relativa nota di aggiornamento, dal vigente quadro normativo risulta:*

1) *che il DUP è presentato dalla Giunta entro il 31 luglio "per le conseguenti deliberazioni". Pertanto il Consiglio riceve, esamina, discute il DUP presentato a luglio e delibera. La deliberazione del Consiglio concernente il DUP può tradursi:*
   - *in una approvazione, nel caso in cui il documento di programmazione rappresenta gli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;*
   - *in una richiesta di integrazioni e modifiche del documento stesso, che costituiscono un atto di indirizzo politico del Consiglio nei confronti della Giunta, ai fini della predisposizione della successiva nota di aggiornamento.*

   La deliberazione del DUP presentato a luglio costituisce una fase necessaria del ciclo della programmazione dell'ente;
2) *l'assenza di un termine per la deliberazione concernente il DUP, al fine di lasciare agli enti autonomia nell'esercizio della funzione di programmazione e di indirizzo politico, fermo restando che il Consiglio deve assumere "le conseguenti deliberazioni". Il termine del 15 novembre per l'aggiornamento del DUP comporta la necessità, per il Consiglio di deliberare il DUP in tempi utili per la presentazione dell'eventuale nota di aggiornamento. La deliberazione consiliare concernente il DUP non è un adempimento facoltativo, anche se non è prevista alcuna sanzione;*

3) *che la nota di aggiornamento al DUP, è eventuale, in quanto può non essere presentata se sono verificare entrambe le seguenti condizioni:*

   – il DUP è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;

   – non sono intervenuti eventi da rendere necessario l'aggiornamento del DUP già approvato;

4) *che, se presentato, lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come lo schema del DUP definitivo. Pertanto è predisposto secondo i principi previsti dall'allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011;*

5) *che lo schema di nota di aggiornamento al DUP e lo schema di bilancio di previsione sono presentati contestualmente entro il 15 novembre, unitamente alla relazione dell'organo di revisione, secondo le modalità previste dal regolamento dell'ente;*

6) *che la nota di aggiornamento, se presentata, è oggetto di approvazione da parte del Consiglio. In quanto presentati contestualmente, la nota di aggiornamento al DUP e il bilancio di previsione possono essere approvati contestualmente, o nell'ordine indicato.*

7) *che la disciplina concernente la presentazione del DUP si applica anche agli enti in gestione commissariale.*

8) *che in caso di rinvio del termine di presentazione del DUP, la specifica disciplina concernente i documenti di programmazione integrati nel DUP deve essere rispettata*";

RICHIAMATO, a tal fine, il principio della programmazione (allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011), il quale prevede che:

– *il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative;*

– *il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione;*

RICHIAMATI:

– gli indirizzi forniti dall'amministrazione e richiamata a tal fine la deliberazione di Consiglio comunale n. 49 del 07/09/2018 che approva le linee programmatiche di mandato;

– il contenuto del punto 8.4.1 del principio contabile relativo alla programmazione (allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni) secondo cui il DUP "super semplificato" deve contenere l'illustrazione delle spese programmate e delle entrate previste per il loro finanziamento, in parte corrente e in parte investimenti;

DATO ATTO, altresì, che il DUP contiene i seguenti documenti:

1. il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici;
2. il fabbisogno del personale 2023-2025;
3. il piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 2, comma 594, della Legge n. 244/2007;
4. il piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare;
5. il programma biennale degli acquisti di beni e servizi;

RICHIAMATO l'articolo 18 del Regolamento di Contabilità, il quale prevede:

"Il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria da rilasciare, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b.1) del TUEL, viene acquisito in occasione della presentazione dello schema di bilancio di previsione e della nota di aggiornamento al DUP, come previsto dall'articolo 22."

RITENUTO opportuno, sulla base di quanto appena esposto, procedere all'approvazione dell'allegato Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) super semplificato 2023-2025 (allegato 1);

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile previsti dall'art. 49, comma 1, ed art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO lo Statuto Comunale;

Ad Unanimità di voti, espressi in forma palese

DELIBERA

I. Di approvare il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) super semplificato 2023-2025, che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (allegato 1);

II. Di dare atto che tale documento è presupposto fondamentale e imprescindibile per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025.

Stante l'urgenza di provvedere

Con separata votazione, ad Unanimità di voti, espressi in forma palese

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ex art. 134, 4° comma D.L.gs. n° 267/2000

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL – D.lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere favorevole;

In ordine alla regolarità tecnica — In ordine alla regolarità contabile

(Il Responsabile del Servizio) — (Il Responsabile di Ragioneria)

Il presente verbale, salva l' ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Sindaco — Il Segretario Comunale

Carta Salvatore — *D.ssa Maria Stella Serra*

Della su estesa deliberazione, ai sensi del decreto Legislativo 267/2000 viene iniziata oggi la pubblicazione all' Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

E' stata trasmessa con lettera n° in data __/__/____ ai Capigruppo Consiliari

Il Responsabile Amministrativo
Ivan A. Diana

==========

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d' ufficio,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione:

- è stata affissa all' Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 29/07/2022 al 13/08/2022;
- è divenuta esecutiva il giorno 28/07/2022essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile;
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione dell' atto;

Dalla residenza comunale, _____

Il Segretario Comunale
D.ssa Maria Stella Serra

==========

Sedini Li:_____ Il Segretario Comunale
D.ssa Maria Stella Serra